

44.

29 novembre 2005, Berna

**Accordo di sicurezza tra il Governo della Repubblica italiana
ed il Consiglio Federale Svizzero
per la reciproca tutela delle informazioni classificate**

(Entrata in vigore 1° dicembre 2006)

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

ACCORDO DI SICUREZZA

TRA

IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA

ED

IL CONSIGLIO FEDERALE SVIZZERO

PER LA RECIPROCA TUTELA DELLE INFORMAZIONI

CLASSIFICATE

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

Il Governo della Repubblica Italiana ed il Consiglio federale svizzero, di seguito chiamate Parti Contraenti, volendo garantire la reciproca tutela di tutte le informazioni classificate scambiate direttamente o tramite altre amministrazioni pubbliche o organizzazioni private poste sotto la giurisdizione delle Parti Contraenti o inserite in atti governativi o che siano oggetto di atti pubblici, hanno concordato quanto segue.

ARTICOLO 1 APPLICABILITA'

Questo Accordo verrà applicato in ogni genere di attività volta allo scambio di informazioni classificate tra le Parti Contraenti riguardanti le seguenti aree:

- a. cooperazione tra le Parti Contraenti concernenti la difesa nazionale ed ogni altra materia riguardante la Sicurezza Nazionale;
- b. cooperazione, collaborazione, contratti ed ogni altro rapporto tra enti pubblici e privati delle Parti Contraenti concernenti la difesa nazionale ed ogni altra materia riguardante la Sicurezza Nazionale;
- c. vendita di equipaggiamenti.

ARTICOLO 2 DEFINIZIONI

Ai fini di questo Accordo:

- **Informazione Classificata significa:**
ciascun documento o materiale come sottospesificato, o qualsiasi atto, informazione, attività ed ogni altra cosa a cui è stata applicata una classifica di sicurezza;
- **Documento Classificato significa:**
ogni cosa che contenga una informazione classificata, senza riguardo alla sua forma o caratteristica fisica, con l'inclusione, senza alcuna limitazione, di quella scritta o stampata, di elaborati e nastri, carte topografiche, fotografie, immagini, disegni, incisioni, schizzi, appunti, carta carbone e nastri inchiostriati, o riproduzioni con ogni mezzo o procedimento, o suono, voce, registrazioni magnetiche o elettroniche o ottiche o video di qualsiasi forma ed equipaggiamento portatile, processore automatico dei dati con disco fisso o estraibile.
- **Materiale Classificato significa:**
qualsiasi oggetto o parte di macchinario, prototipo, equipaggiamento, arma, etc., fatto meccanicamente o a mano, costruito o in corso di costruzione, contrassegnato con una classifica di sicurezza.
- **Classificazione di Sicurezza significa:**
un marchio attestante il livello di protezione delle informazioni classificate in accordo con le rispettive leggi e regolamenti delle Parti Contraenti.
- **Contratto Classificato significa:**
un Accordo tra due o più contraenti che stabilisce diritti ed obblighi, e contiene o prevede l'uso o lo scambio di informazioni classificate.

- **Contraente o Sub-Contraente significa:**
una persona fisica o giuridica che abbia la capacità legale di sottoscrivere contratti.
- **Infrazione alla Sicurezza significa:**
un atto o una omissione contrari alle norme di sicurezza nazionali, il cui risultato possa mettere in pericolo o compromettere informazioni classificate.
- **Compromissione della Sicurezza significa:**
il fatto che la conoscenza di informazioni classificate sia stata passata, in tutto o in parte, a persone o enti sprovvisti di un'adeguata abilitazione di sicurezza o a Paesi sprovvisti di autorizzazione a tale accesso, o quando ci sia stato rischio che questo avvenisse.
- **Lettera degli Aspetti di Sicurezza significa:**
un documento rilasciato dall'autorità competente, come parte di ogni contratto o sub-contratto classificato, identificante i requisiti di sicurezza o quegli elementi che comunque necessitano di una protezione di sicurezza in un contratto classificato.
- **Lista di Controllo della Classificazione di Sicurezza significa:**
una lista delle informazioni connesse con i vari aspetti di un contratto che dovrebbe essere classificato e dei livelli di classifica ad esso assegnati. Questa lista deve essere annessa ad una "Lettera degli Aspetti di Sicurezza", o in essa incorporata.
- **Abilitazione Personale di Sicurezza significa:**
il giudizio positivo derivante da una procedura di indagine finalizzata ad accertare la lealtà e la affidabilità di una persona sulla base della quale egli potrà avere accesso e trattare informazioni classificate fino ad un determinato livello secondo le rispettive norme di sicurezza nazionale.
- **Abilitazione di Sicurezza di Persone Giuridiche significa:**
il giudizio positivo derivante da una procedura di indagine finalizzata ad accertare la capacità fisica ed organizzativa di un ente pubblico e/o privato di trattare informazioni classificate ad un certo livello, in accordo con le rispettive leggi e regolamenti di sicurezza nazionale.
- **Necessità di Conoscere significa:**
il principio secondo il quale l'accesso alle informazioni classificate può essere consentito soltanto a persona che abbia una oggettiva necessità di conoscere, conseguente al suo incarico.
- **Autorità di Sicurezza Competente significa:**
l'Autorità che, in accordo con le leggi e regolamenti nazionali, è responsabile della protezione delle informazioni classificate. Tale Autorità è indicata nell'Articolo 7 di questo Accordo.
- **"Parte Terza" significa:**
una organizzazione internazionale o uno Stato terzo che non sia Parte del presente Accordo.

ARTICOLO 3 PROTEZIONE DELLE INFORMAZIONI

1. In conformità con le proprie leggi, regolamenti e procedure nazionali, entrambe le Parti Contraenti prenderanno le misure appropriate per proteggere le informazioni classificate, trasmesse, ricevute, generate o sviluppate in conseguenza del presente accordo o relazione tra le Parti Contraenti. Le Parti Contraenti garantiranno a tutte le informazioni classificate scambiate, ricevute, originate o sviluppate lo stesso grado di protezione di sicurezza nella stessa misura fornita alle proprie informazioni classificate di equivalente livello di classificazione, come specificato al successivo Articolo 4 del presente Accordo.
2. La Parte Contraente ricevente e/o i suoi Enti, non useranno un livello di classifica inferiore per informazioni classificate ricevute né declassificheranno tali informazioni senza la previa autorizzazione scritta della Parte Contraente originatrice. La Parte Contraente originatrice informerà la Parte Contraente che riceve di qualsiasi cambiamento addotto alle classifiche di sicurezza delle informazioni scambiate.
3. Le informazioni che sono state classificate dall'altra Parte possono essere consegnate all'Archivio Nazionale (per la Repubblica Italiana) o all'Archivio Federale (per la Confederazione Svizzera), solo previa declassificazione e con l'espressa autorizzazione scritta dell'altra Parte Contraente.
4. Le informazioni o il materiale classificato dovranno essere distrutti in maniera tale da rendere impossibile la ricostruzione integrale o parziale delle informazioni classificate.
5. L'accesso a siti e strutture, in cui si effettuano attività classificate o dove sono custodite le informazioni classificate, sarà limitato a coloro che siano provvisti di un'abilitazione di sicurezza ed a chi, a causa della propria funzione o incarico, abbia "necessità di conoscere".
6. Nessuna delle Parti Contraenti dovrà rilasciare informazioni classificate a Parti terze senza la previa autorizzazione della Parte Contraente che le ha fornite.
Il presente Accordo non potrà essere utilizzato da alcuna Parte Contraente per ottenere informazioni classificate che l'altra Parte Contraente abbia ricevuto da Parti terze.
7. Ciascuna Parte Contraente sovrintenderà all'osservanza delle leggi, norme e procedure di sicurezza degli enti pubblici e/o privati che detengano, sviluppino, producano e/o usino informazioni classificate dell'altra Parte Contraente, a mezzo di, inter alia, visite ispettive.

ARTICOLO 4 CLASSIFICHE DI SICUREZZA

1. Le classifiche di sicurezza applicabili alle informazioni scambiate di cui al presente Accordo e le loro equivalenze saranno:
 - a) per la Repubblica Italiana **RISERVATO, RISERVATISSIMO, SEGRETO;**
 - b) per la Confederazione Svizzera **VERTRAULICH/CONFIDENTIEL/CONFIDENZIALE;
GEHEIM/SECRET/SEGRETO.**

2. I loro equivalenti sono mostrati nella seguente tabella:

ITALIA	SVIZZERA
SEGRETO	GEHEIM/SECRET/SEGRETO
RISERVATISSIMO	VERTRAULICH/ CONFIDENTIEL/ CONFIDENZIALE
RISERVATO	VERTRAULICH/ CONFIDENTIEL/ CONFIDENZIALE

ARTICOLO 5 ABILITAZIONI DI SICUREZZA

1. Ciascuna Parte Contraente garantirà che ogni soggetto, che in forza del suo ufficio o funzioni debba avere accesso ad informazioni classificate **RISERVATISSIMO/VERTRAULICH/CONFIDENTIEL/CONFIDENZIALE** o di livello superiore, sia in possesso di una valida ed appropriata Abilitazione di Sicurezza Personale rilasciata dalla competente Autorità Nazionale per la Sicurezza o da altre Autorità appositamente designate in accordo con le rispettive leggi e regolamenti.
2. Le indagini personali, tese a fornire un'Abilitazione Personale di Sicurezza, dovranno stabilire la lealtà della persona interessata ed il suo sicuro affidamento di scrupolosa fedeltà alla Costituzione Repubblicana ed alla Difesa e Sicurezza dello Stato, nonché ai fini della conservazione del Segreto.
3. Le Parti Contraenti, previa richiesta e in considerazione della normativa applicabile, collaboreranno nella procedura di rilascio delle Abilitazioni Personali di Sicurezza e delle Abilitazioni di Sicurezza di Persone Giuridiche. Ciò vale anche per la valutazione di Abilitazioni di Sicurezza rilasciate dalle Autorità di Sicurezza di Stati terzi.

ARTICOLO 6 RILASCIO DELLE INFORMAZIONI

1. Il rilascio delle informazioni classificate a Parti terze, in forza del presente Accordo, potrà essere effettuato previo consenso scritto della Parte Contraente originatrice, che potrà imporre ulteriori limitazioni al rilascio.
2. Ciascuna Parte Contraente userà le informazioni classificate dell'altra Parte Contraente esclusivamente per lo scopo per cui tali informazioni sono state rilasciate.

ARTICOLO 7 AUTORITA' DI SICUREZZA COMPETENTI

1. Le competenti Autorità di Sicurezza responsabili per l'implementazione ed i controlli attinenti a tutti gli aspetti del presente Accordo sono:

<u>IN ITALIA</u>	<u>IN SVIZZERA</u>
<p><i>Presidenza del Consiglio dei Ministri</i> <i>Autorità Nazionale per la Sicurezza</i> <i>CESIS – III° Reparto U.C.Si.</i> <i>Via di Santa Susanna, 15</i> <i>00187 Roma</i> ITALIA</p>	<p><i>Dipartimento federale della Difesa,</i> <i>Della protezione della popolazione e dello sport Difesa/ Stato maggiore del Capo dell'Esercito</i> <i>Protezione delle informazioni e delle opere</i> 3003 Berna SVIZZERA</p>

Ciascuna Parte Contraente si impegna ad assicurare che le rispettive competenti Autorità per la Sicurezza osservino i dettami del presente Accordo.

2. Ambedue le competenti Autorità di Sicurezza, ciascuna nella giurisdizione del proprio Stato, prepareranno, emaneranno e supervisioneranno le istruzioni e le procedure per la sicurezza per la protezione delle informazioni classificate scambiate come risultato di ogni altro Accordo tra le Parti Contraenti.
3. Ciascuna delle Autorità di Sicurezza competenti fornirà, su richiesta, all'altra competente Autorità di Sicurezza le informazioni concernenti la propria organizzazione e le procedure di sicurezza al fine di raggiungere e mantenere gli stessi standard di sicurezza e facilitare visite congiunte in ambo i Paesi da parte di personale autorizzato. Ambo le Parti Contraenti si accorderanno circa le modalità di tali visite.

ARTICOLO 8 VISITE

1. Le visite a siti in cui si sviluppano, trattano o custodiscono informazioni classificate, o dove sono espletate le attività di cui all'Articolo 1 del presente Accordo saranno consentite da una Parte Contraente ai visitatori del Paese dell'altra Parte Contraente solo ove sia stato ottenuto un permesso scritto dalle competenti Autorità di Sicurezza della Parte Contraente ricevente. Tale permesso sarà accordato solamente a visitatori che siano stati debitamente abilitati e che abbiano "necessità di conoscere".
2. Le procedure relative alle visite saranno definite e concordate tra le Competenti Autorità per la Sicurezza.
3. Ciascuna Parte Contraente garantirà la protezione dei dati personali dei visitatori nell'osservanza delle rispettive leggi e regolamenti.

ARTICOLO 9 SICUREZZA INDUSTRIALE

1. Nel caso in cui una delle Parti Contraenti e/o le sue agenzie o i suoi enti interessati dagli argomenti di cui all'Articolo 1, risulti aggiudicataria di un contratto classificato per la fornitura di servizi nel territorio dell'altra Parte Contraente, l'Autorità di Sicurezza del Paese ove è fornito il servizio assumerà la responsabilità del trattamento di tali informazioni classificate relative al contratto nel rispetto delle rispettive leggi e ordinanze.
2. Prima di rilasciare ai contraenti o possibili contraenti di una Parte Contraente di qualsiasi informazione classificata ricevuta dall'altra Parte Contraente, la Parte Contraente ricevente dovrà:
 - a. concedere al contraente o al possibile contraente un'adeguata Abilitazione di Sicurezza di Persone Giuridiche;
 - b. concedere un'adeguata Abilitazione Personale di Sicurezza a tutto il personale che in ragione del suo impiego dovrà avere accesso ad informazioni classificate;
 - c. assicurarsi che tutte le persone che avranno accesso alle informazioni classificate, vengano informate sulle loro responsabilità nella protezione di tali informazioni classificate.
3. Ogni contratto classificato tra enti pubblici e/o privati delle Parti Contraenti includerà una Lettera sugli Aspetti di Sicurezza specifica accompagnata da una Lista di Controllo della Classificazione di Sicurezza.
4. La competente Autorità di Sicurezza nel cui paese il contratto dovrà essere formalizzato dovrà assicurare, per tale contratto, le stesse misure di protezione applicate a tutela dei propri contratti aventi eguale classifica di sicurezza.
5. L'elenco dei possibili sub-contraenti interessati in contratti classificati verrà preventivamente sottoposto dal contraente per approvazione alle competenti Autorità di Sicurezza del Paese in cui il contraente ha sede. In caso di buon fine, i possibili sub-contraenti dovranno soddisfare agli stessi obblighi di sicurezza stabiliti per il contraente interessato.
6. La notifica di qualsiasi contratto o sub-contratto classificato verrà precedentemente resa nota alle competenti Autorità di Sicurezza della Parte Contraente nel cui paese il contratto o sub-contratto dovrà essere adempiuto.
Due copie della Lettera sugli Aspetti di Sicurezza di ogni contratto classificato verranno inoltrate alla competente Autorità di Sicurezza nel cui Paese il contratto dovrà essere adempiuto.
7. Le Parti Contraenti proteggeranno i diritti d'autore, i diritti di proprietà industriale, brevetti inclusi, ed ogni altro diritto connesso alle informazioni classificate reciprocamente scambiate.

ARTICOLO 10 TRASMISSIONE DELLE INFORMAZIONI CLASSIFICATE

1. Le informazioni classificate verranno normalmente trasmesse attraverso canali diplomatici, militari od altri servizi di corriere approvati dalle Competenti Autorità per la Sicurezza. L'Autorità ricevente dovrà confermare l'avvenuta ricezione delle informazioni classificate ed inoltrare le informazioni alla parte ricevente in osservanza delle rispettive leggi e regolamenti nazionali.
2. Lo scambio di informazioni e di materiali classificati di grandi dimensioni dovrà essere concordemente stabilito ed approvato caso per caso dalle Competenti Autorità per la Sicurezza, relativamente ai mezzi di trasporto, percorsi e misure di sicurezza.
3. Altri mezzi di trasmissione e di scambio di informazioni classificate approvati, inclusi quelli elettromagnetici, potranno essere concordati tra le Competenti Autorità per la Sicurezza.

ARTICOLO 11 VIOLAZIONI DI SICUREZZA E COMPROMISSIONI

1. In caso di infrazione alla sicurezza da cui derivi la certa o una sospetta compromissione di informazioni classificate trasmesse, la competente Autorità di Sicurezza nel cui Paese la compromissione si è verificata, informerà la competente Autorità di Sicurezza dell'altra Parte Contraente appena possibile e condurrà le opportune indagini. L'altra Parte Contraente, ove richiesta, collaborerà all'indagine.
2. Nel caso in cui la compromissione avvenga in un Paese diverso da quello delle Parti Contraenti, la competente Autorità di Sicurezza della Parte Contraente che ha inviato l'informazione classificata prenderà i provvedimenti di cui al Paragrafo 1.
3. In ogni caso, l'altra Parte Contraente dovrà essere informata sui risultati dell'indagine e riceverà il rapporto finale sui motivi dell'evento e sulla valutazione del danno.

ARTICOLO 12 CONTROVERSIE

Le Parti Contraenti risolveranno in via amichevole eventuali controversie riguardanti l'interpretazione o l'applicazione del presente Accordo.

ARTICOLO 13 VARIE

1. I titoli di ciascun articolo debbono intendersi esclusivamente come comodità di riferimento e non devono intendersi né usarsi per altri scopi che possano in alcun modo limitare o estendere il linguaggio dei provvedimenti a cui il titolo si riferisce.
2. Le Parti Contraenti non avranno alcun diritto di cedere o trasferire i diritti o obblighi derivanti dal presente Accordo, senza il consenso scritto dell'altra Parte Contraente.
3. Ciascuna Parte Contraente assisterà il personale dell'altra Parte Contraente nella fornitura dei servizi e/o l'esercizio dei diritti secondo i termini del presente Accordo.

4. Nel caso in cui si presentasse la necessità, le Autorità di Sicurezza delle Parti Contraenti si consulteranno vicendevolmente sugli specifici aspetti tecnici concernenti l'adempimento del presente Accordo e potranno di comune accordo stabilire, di volta in volta, la stipula di protocolli di sicurezza supplementari al presente Accordo.

ARTICOLO 14 DISPOSIZIONI FINALI

1. Il presente Accordo avrà durata illimitata. Lo stesso Accordo entrerà in vigore il primo giorno del ~~secondo~~ mese successivo alla data della ricezione della seconda delle due notifiche con cui le Parti Contraenti si saranno comunicate ufficialmente l'avvenuto espletamento delle rispettive procedure legali interne all'uopo previste. ^{AT}
Ciascuna delle Parti Contraenti avrà il diritto di denunciare il presente Accordo. A tal fine, consegnerà una comunicazione scritta di denuncia all'altra Parte Contraente con almeno sei mesi di anticipo.
Nonostante la denuncia del presente Accordo, tutte le informazioni classificate rilasciate in forza del presente Accordo continueranno ad essere protette secondo quanto stabilito.
2. Ciascuna delle Parti Contraenti notificherà prontamente all'altra Parte Contraente qualsiasi cambiamento delle proprie leggi e regolamenti che potrebbe incidere sulla protezione delle informazioni classificate di cui al presente Accordo. In tal caso, le Parti Contraenti si consulteranno per esaminare la possibilità di modificare il presente Accordo. Al tempo stesso, le informazioni classificate continueranno ad essere protette, come convenuto, salvo che diversamente stabilito per iscritto dalla Parte Contraente rilasciante.
3. Emendamenti o integrazioni al presente Accordo, possono essere effettuati previo consenso di ambedue le Parti Contraenti. Tali emendamenti o integrazioni, dovranno essere proposti per iscritto ed entreranno in vigore in accordo con il Paragrafo 1 del presente Articolo.
4. Il presente Accordo di Sicurezza sostituisce la Convenzione per la reciproca tutela del Segreto tra Governo della Repubblica Italiana e Governo della Confederazione Elvetica del 4 Settembre 1979.

In fede di che i sottoscritti Rappresentanti, debitamente autorizzati dai rispettivi Governi, hanno firmato il presente Accordo.

Fatto a Berna il 28 novembre 2005 in lingua italiana e tedesca, essendo ambedue i testi ugualmente validi.

Per il Governo della Repubblica
Italiana

Ambasciata d'Italia in Berna

Pier Benedetto FRANCESE
Ambasciatore



Per il Consiglio Federale Svizzero

Dipartimento Federale della Difesa,
della Protezione della popolazione e
dello sport

Urs FREIBURGH AUS
Capo Protezione delle informazioni e
delle opere

